

Legge 11 Aprile 1955, n. 379

“Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro”

(Pubblicata G.U. n.112 del 16 maggio 1955 - S.O.)

Capo II. Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 7.

Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in poi, sia cessato o cessi dal servizio:

A) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

B) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente art. 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);

C) dopo almeno venticinque anni di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b).

Consegue il diritto alla pensione diretta di privilegio l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, qualunque sia stata la durata del servizio utile, sia cessato o cessi dal servizio per le cause e nelle condizioni indicate dalla lettera c) e dal comma secondo dell'art. 33 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. Detta pensione deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio.